

Parco Regionale delle Alpi Apuane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 30 del 27 agosto 2009
Direttore-Attività di Parco

OGGETTO: *Disciplina degli orari, dei congedi e dei permessi per gli Uffici e i servizi del Parco – modifiche alle norme interne sulla sperimentazione del telelavoro*

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all'Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

Pubblicata dal n.° del registro

IL DIRETTORE

Il Direttore

Visto l'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., che impone agli enti pubblici di armonizzare gli orari di servizio e di apertura al pubblico con le esigenze dell'utenza;

Visto il decreto del Presidente n. 4 del 1° dicembre 2008;

Visto il "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi" del Parco, di cui alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera f) che attribuisce al Direttore la competenza a provvedere all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico degli Uffici, tenendo conto della specifica realtà territoriale, nonché all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro;

Visti i CC.CC.NN.L. di comparto, nonché il C.C.D.I. aziendale dell'Ente Parco del 27 dicembre 2003, così come modificato dall'accordo aziendale del 31 dicembre 2005;

Viste le proprie determinazioni dirigenziali n. 25 dell'8 maggio 2000, n. 27 del 18 aprile 2001, n. 197 del 31 dicembre 2001, n. 2 del 2 gennaio 2004, n. 4 del 3 gennaio 2005, n. 41 del 30 giugno 2005, n. 29 del 27 giugno 2006, n. 8 del 16 gennaio 2008;

Nella necessità di meglio articolare, attraverso modifiche ed integrazioni, la disciplina interna degli orari, dei congedi e dei permessi, relativamente alla sperimentazione del telelavoro, in riferimento all'art. 1 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, del comparto "Regioni-Autonomie locali";

il Direttore .
Dott. Antonio Bartelletti

Dato atto che le modifiche e le integrazioni riguardano unicamente l'adeguamento ai contenuti dell'art. 1 del C.C.N.L. di comparto del 14 settembre 2000;

DETERMINA

di modificare ed integrare il punto 11 dell'allegato "A" alla determinazione dirigenziale n. 8 del 16 gennaio 2008, relativamente l'adeguamento ai contenuti dell'art. 1 del C.C.N.L. di comparto del 14 settembre 2000, come stabilito nell'allegato alla presente determinazione:

DETERMINA

altresì che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore.

Il Direttore
Dott. Antonio Bartelletti

AB/ab file det_dir_30_09

Allegato "A" alla determinazione dirigenziale del Direttore n. 30 del 31 agosto 2009

Il punto 11 della "Disciplina degli orari, dei congedi e dei permessi per gli Uffici e i servizi" dell'Ente Parco è modificato ed integrato nel testo coordinato che segue:

11. TELELAVORO

- a) il telelavoro è introdotto sperimentalmente nella sola forma "domiciliare", fino ad un massimo di 9 h settimanali e di due intervalli lavorativi nella medesima giornata, per cui i rientri giornalieri nella sede di lavoro originaria risultano 4 o 5 rispettivamente all'orario settimanale articolato su 5 o 6 giorni;
- b) è possibile attivare il telelavoro domiciliare con determinazione del Direttore, previo assenso del Responsabile dell'Ufficio a cui il dipendente è assegnato, una volta verificata la possibilità di controllo dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa sul terminale esterno, tramite scambio interattivo di dati ed informazioni via Internet;
- c) nella valutazione dell'attivazione del telelavoro, il Direttore pondera anche se la forma proposta di lavoro domiciliare è compatibile con le mansioni assegnate e le conseguenti competenze tecniche richieste;
- d) l'orario del telelavoro domiciliare viene distribuito a discrezione del dipendente, in relazione dell'attività da svolgere, fermo restando i due periodi a disposizione per comunicazioni di servizio, di norma fissati dalle ore 10.00 alle 11.00 e dalle ore 15.00 alle 16.00;
- e) nelle forme attivabili di telelavoro domiciliare i requisiti hardware e software, nonché i costi di flusso di traffico sulla rete Internet, sono a carico dell'ente, che mette a disposizione del dipendente le attrezzature necessarie e stabilisce l'entità dei rimborsi, in forma forfetaria, delle spese sostenute dallo stesso lavoratore per consumi energetici e telefonici (o comunque di banda larga).